

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1966

(50^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843) (Discussione ed approvazione):

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE | Pag. 543, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 563, 566, 567, 568, 570, 571, 575, 576 |
| BANFI, relatore | 544, 551, 552, 553, 554, 555, 562, 563, 569, 571 |
| BERLANDA | 564, 569, 570, 571, 576 |
| CERRETI | 563, 567, 569, 575 |
| FRANCAVILLA | 568, 569 |
| GATTO Eugenio, Sottosegretario di Stato per il tesoro | 552, 556, 563, 570 |
| TOLLOY, Ministro del commercio con l'estero | 551, 553, 554, 555, 557, 560, 563, 566, 569, 570, 575 |
| TRABUCCHI | 555 |
| VECELLIO | 576 |
| VERONESI | 551, 553, 554, 555, 556, 557, 570 |
| ZANNINI | 565, 570 |

Mammucari, Molinari, Mongelli, Montagnani Marelli, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bernardinetti, Merloni e Moro sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosati, Torelli e Cagnasso.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Tolloy ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Gatto Eugenio.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bonafini, Bussi, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia,

lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, la nostra Commissione deliberò all'unanimità di richiedere alla Presidenza del Senato che questo disegno di legge le venisse assegnato in sede deliberante; tale richiesta è stata accolta perchè si è proceduto, su proposta del ministro Tolloy, allo stralcio dell'articolo 26 del provvedimento, il quale contiene una norma di delega al Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Pregherei ora il relatore, senatore Banfi, di riepilogare brevemente i termini della sua relazione, già svolta in sede referente, per poi passare all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti proposti dal relatore stesso ed esaminati da una Sottocommissione a suo tempo incaricata di approfondire taluni aspetti.

B A N F I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Governo ha sottoposto all'esame del Senato il disegno di legge n. 1843 contenente « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

Questo disegno di legge — deferito in un primo tempo all'esame della 9ª Commissione in sede referente e quindi, su richiesta della Commissione stessa, assegnato in sede deliberante — ha come prima ed importante caratteristica quella di dar vita ad una legge — se sarà approvata dal Parlamento — che riassume e completa, con notevoli innovazioni, tutta la materia della assicurazione e dei finanziamenti delle esportazioni.

Non è qui il caso di rilevare — tanto è noto — l'andamento crescente dei nostri rapporti commerciali con l'estero, il cui valore globale si aggira ormai sui 10.000 miliardi di lire (6.300 miliardi circa nei primi otto mesi del 1966): nè è necessario ricordare come le esportazioni hanno sostenuto il nostro sistema economico nel periodo della recessione e lo hanno grandemente aiutato a superarlo; nè è necessario ricor-

dare come la concorrenza estera si faccia sempre più agguerrita ed aggressiva ed ogni Paese vada perfezionando gli strumenti per agevolare gli esportatori nel loro compito.

Si tratta di problemi che inducono a molte riflessioni, in parte già discussi dal Senato in occasione dell'approvazione dei bilanci del Ministero del commercio con l'estero, in parte da discutersi perchè non tutto è luce nei nostri rapporti commerciali con l'estero, ma non è questa la sede per un dibattito di carattere generale sul problema dell'*export-import* del nostro Paese e delle sue strutture organizzative.

Per meglio comprendere il significato e la portata del disegno di legge in esame è opportuno rifare brevemente la storia della legislazione in materia di assicurazione dei crediti inerenti alle esportazioni.

La copertura assicurativa dei crediti alla esportazione venne istituita dopo l'ultima guerra con la legge 22 dicembre 1953, n. 955, la quale prevedeva la possibilità dell'assunzione da parte dello Stato dei rischi speciali inerenti ai crediti derivanti dalla vendita all'estero di forniture italiane con pagamento dilazionato: detta legge subì una prima parziale modificazione con legge 3 novembre 1957, n. 1198, e venne poi sostituita dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, attualmente in vigore, salvo la modifica di aumento delle disponibilità del Mediocredito portate a lire 150 miliardi con legge 5 luglio 1964, n. 619.

Le norme contenute nella legge del 5 luglio 1961 rappresentarono un notevole passo in avanti rispetto a quelle della legge 22 dicembre 1953, n. 955. Basterà rammentare in proposito che con la legge n. 635 fu aumentata la misura della garanzia statale (da 70 ad 85 per cento), che fu eliminato il criterio dello scoperto obbligatorio assoluto introducendo quello dello scoperto proporzionale, che fu introdotta la copertura del rischio di mancato pagamento per qualsiasi ragione, in caso di committenti pubblici, che fu allargato il campo di applicazione della garanzia statale ai lavori eseguiti all'estero, ai depositi ed ai crediti finanziari destinati ai Paesi in via di sviluppo.

Con la legge n. 635 l'intervento statale in materia di garanzia contro i rischi speciali (politici, catastrofici, di moratoria generale,

di difficoltà valutarie) si adeguò per grandi linee a quello effettuato dagli altri Paesi nei singoli sistemi assicurativi. A differenza di quanto avviene invece negli altri Paesi, lo Stato non interveniva, in Italia, nella copertura dei rischi commerciali ordinari (particolarmente, l'insolvenza del committente privato).

Allo scopo di adeguare la legislazione italiana in materia ai sistemi vigenti negli altri Paesi industrializzati, tenendo anche presente i risultati raggiunti per l'armonizzazione di tali sistemi in sede CEE, ed in relazione alla necessità di far fronte anche ad improvvisi mutamenti del mercato finanziario, si cominciarono ad elaborare proposte per modificare la legge n. 635 e, in particolare, vennero posti allo studio i seguenti problemi:

- 1) *Adeguamento del nostro sistema assicurativo a quello degli altri Paesi, particolarmente della Comunità, in materia di rischi speciali.*

È in corso da tempo nell'ambito della Comunità economica europea un lavoro tecnico diretto all'armonizzazione dei sistemi assicurativi dei Paesi partecipanti. Numerose sono le proposte formulate circa l'adozione di norme comuni.

Le intese tecniche raggiunte in sede CEE riguardano particolarmente i termini per la liquidazione degli indennizzi, la franchigia (cioè lo scoperto obbligatorio), la percentuale massima assicurabile (che negli altri Paesi arriva fino al 90-95 per cento rispetto al nostro massimo dell'85 per cento), il contenuto di taluni rischi (rischio del Paese terzo, revoca di commessa per fatto del committente pubblico).

- 2) *Adeguamento del nostro sistema assicurativo in materia di rischi commerciali ordinari.*

Negli altri Paesi, specie della Comunità, lo Stato interviene direttamente o indirettamente nella copertura dei rischi commerciali ordinari; tale intervento si manifesta generalmente nei confronti dei crediti a breve

termine ed in taluni casi si estende anche ai crediti a medio e lungo termine. In alcuni Paesi lo Stato gestisce direttamente la garanzia contro i rischi ordinari; in altri Paesi lo Stato interviene sotto forme diverse a controllare tale attività, delegata ad enti gestori o a compagnie specializzate, mediante integrazione nelle perdite, eccetera.

In Italia il problema dell'intervento dello Stato nella garanzia contro i rischi commerciali ordinari è stato esaminato più volte e si è pervenuti costantemente a conclusioni negative, soprattutto in ragione dell'impegno finanziario che tale attività potrebbe comportare. Si è tenuto anche conto che dal 1928 opera in questo settore la Società italiana assicurazioni crediti — SIAC — la quale, peraltro, svolge un lavoro piuttosto limitato e che negli ultimi anni si è incrementato notevolmente, senza tuttavia raggiungere un livello tale da poter fare considerare l'attività della SIAC adeguata alle esigenze dell'esportazione.

È questo un problema assai complesso, non soltanto sotto il profilo degli impegni finanziari, ma anche dell'organizzazione; infatti il tipo di rischi, la massa di crediti a breve termine interessata alla copertura dei rischi commerciali, la mancanza di garanzie bancarie estere su tali crediti, eccetera, sono tutti elementi che differenziano nettamente la relativa attività assicurativa rispetto a quella svolta in applicazione della legge n. 635.

Mentre la garanzia statale contro i rischi speciali trova applicazione prevalentemente nei confronti di Paesi in via di sviluppo e soprattutto per crediti a medio e lungo termine nascenti particolarmente dall'esportazione di beni strumentali o della meccanica e siderurgia in genere, riguardando quindi rischi « obiettivi » cioè estranei ai rapporti contrattuali delle parti, la copertura dei rischi commerciali ordinari impone in ogni Paese la selezione degli assicurati nonché della clientela degli assicurati ed altresì la ripartizione dei rischi fra diverse destinazioni; vengono cioè applicati criteri effettivamente assicurativi, mentre la garanzia contro i rischi speciali ha realmente un aspetto prevalentemente agevolativo e quindi comporta un accentramento di rischi.

3) *Applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III della legge n. 635, riguardante i crediti finanziari.*

Le norme contenute nel titolo III della legge n. 635 sono state elaborate in una situazione di ampia liquidità finanziaria. Il problema quindi dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo è stato considerato partendo dall'ipotesi di utilizzare mezzi finanziari disponibili sul mercato.

L'applicazione invece delle disposizioni in questione è cominciata allorchè la situazione del mercato finanziario era completamente mutata e, in conseguenza, si sono incontrate notevoli difficoltà da parte degli istituti di credito, autorizzati al medio termine, a mettere a disposizione mezzi sufficienti.

Scopo delle disposizioni del titolo III era quello di accaparrarsi importanti commesse concedendo notevoli dilazioni di credito ai Paesi in via di sviluppo e, inoltre, di concedere, con criterio di assistenza, crediti finanziari per sostenere le economie dei Paesi in via di sviluppo. Nel primo caso si avevano crediti legati, nel secondo caso crediti non legati.

In realtà le disposizioni del titolo III sono state applicate essenzialmente per concedere alle banche di Stato di alcuni Paesi in via di sviluppo crediti finanziari allo scopo di consolidare i loro debiti commerciali. Esiguo è stato l'utilizzo ai fini di realizzare nuove importanti operazioni di esportazione.

La riprova di quanto detto si ha osservando la seguente tabella relativa al finanziamento dei crediti all'esportazione effettuato dal Mediocredito (in miliardi di lire):

| | Impegni | Erogazione |
|----------------|---------|------------|
| 1963 - gennaio | 41,1 | 52,6 |
| luglio | 49,7 | 40,9 |
| 1964 - gennaio | 35,6 | 67,5 |
| luglio | 41,5 | 64,8 |
| 1965 - gennaio | 70,4 | 72 |
| luglio | 125,6 | 84,7 |
| 1966 - gennaio | 156,7 | 91 |
| luglio | 217,4 | 83,5 |

Come è possibile osservare, il valore degli impegni assunti dal Mediocredito si è elevato, passando da 41,1 a 217,4 miliardi, mentre le erogazioni sono passate da 52,6 a 83,5 miliardi.

Ciò è dovuto palesemente alla carenza di fondi che ha costretto molte volte l'Istituto ad una politica di attesa o, quanto meno, di prudenza che mal si concilia con il continuo aumento e miglioramento di offerte creditizie che la concorrenza straniera è stata ed è in grado di fare ai Paesi in via di sviluppo.

Si è quindi posto il problema, soprattutto in rapporto alle scarse disponibilità finanziarie degli istituti di credito autorizzati, di separare le attività economico-commerciali, riguardanti cioè l'effettuazione di esportazioni, da quelle prevalentemente assistenziali e conseguenti ad impegni che fossero stati assunti in sede internazionale.

Per approfondire tali problemi ed elaborare concrete proposte di modifica della legislazione vigente, nel 1964 venne istituita dal Ministero del commercio con l'estero un'apposita Commissione consultiva presieduta dall'onorevole Dosi. I risultati dei lavori di detta Commissione si concretizzarono in una proposta di schema di disegno di legge caratterizzato dalle seguenti innovazioni rispetto alla legge n. 635:

1) introduzione di una serie di miglioramenti tecnici relativi alle condizioni di assicurazioni dei crediti all'esportazione dei prodotti costituiti in deposito all'estero o dei crediti inerenti all'esecuzione di lavori all'estero; in particolare, introduzione della copertura dei rischi commerciali ordinari, mediante assicurazione diretta dei crediti a medio termine e riassicurazione dei crediti a breve termine;

2) concessione della garanzia statale per crediti finanziari direttamente agli istituti di credito primari, con conseguente oggettivazione dei crediti stessi;

3) introduzione della possibilità di modificare, con decreto ministeriale, le percentuali di risconti o anticipazioni da parte del Mediocredito centrale nei riguardi dei finanziamenti di crediti all'esportazione;

4) introduzione della facoltà al Mediocredito centrale di reperire direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il finanziamento dei crediti all'esportazione, sia mediante l'emissione di obbligazioni, sia mediante lo smobilizzo dei propri titoli presso Istituti bancari, Enti ed Istituti di diritto pubblico, Istituti assicurativi e previdenziali ed Istituti finanziatori esteri;

5) introduzione di un criterio elastico per la determinazione dei premi di assicurazione e delle quote di garanzia, e per la modifica dei rischi e dei termini costitutivi di sinistro, da stabilirsi mediante decreto ministeriale;

6) aumento di 50 miliardi del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

Sulla base di tali proposte, il Ministero del commercio con l'estero predispose uno schema di disegno di legge che venne successivamente diramato, per il prescritto parere, alle altre Amministrazioni interessate.

Tuttavia, a causa degli interventi del Ministero del tesoro in fase di elaborazione di tale schema, esso venne gravemente mutilato rispetto alle proposte Dosi. Risultarono, infatti, eliminati:

a) la concessione diretta di crediti politici da parte del Mediocredito centrale;

b) la possibilità di variare con decreto ministeriale la percentuale d'intervento del Mediocredito nei finanziamenti dei crediti;

c) la possibilità per il Mediocredito di reperire direttamente i fondi necessari in ambedue i modi previsti dal progetto Dosi;

d) il sistema elastico del decreto ministeriale per la fissazione o variazione di premi, quote di garanzia, rischi e termini di sinistro.

Dei Ministeri ed Enti direttamente interessati, Esteri, Industria, Partecipazioni statali e CNEL hanno dato parere decisamente negativo, mentre non si sono pronunciati Bilancio e Tesoro.

In effetti il testo diramato dal MINCOMES risultò del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze manifestatesi sotto l'impero della legge n. 635 e che avevano determinato la costituzione della Commissione Dosi.

Si è quindi provveduto a riesaminare tutta la materia cercando di riprendere, ove possibile, i suggerimenti formulati dalla predetta Commissione, ed andando, talora, anche oltre, come nel caso della polizza globale.

Il nuovo provvedimento, infatti, prevede espressamente — all'articolo 23 — la facoltà per il Comitato di concedere la garanzia contro i rischi politici mediante l'emissione di polizza globale: ciò è di grandissima importanza per le medie e, ancor più, per le piccole industrie esportatrici, le quali, attualmente, debbono chiedere per ogni singola loro operazione, — normalmente di modesto ammontare — il rilascio di un'apposita polizza singola le cui spese incidono fortemente sull'operazione. Con la possibilità dell'emissione di una unica polizza per tutte le esportazioni che un'impresa può effettuare, verso uno o più Paesi entro un determinato lasso di tempo ed entro un limite massimo di valore, si consente alla stessa ditta di adire più facilmente all'assicurazione e conseguentemente facilitare le sue esportazioni anche se le sue operazioni sono di entità modesta.

Particolare attenzione è stata dedicata al problema della congruità dei fondi a disposizione del Mediocredito centrale per consentirgli di adeguare l'entità dei suoi interventi di secondo grado, sia sotto la forma del sconto che mediante la corresponsione di contributi agli interessi, alle esigenze del nostro commercio di esportazione.

È stato, perciò, previsto l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito a 206 miliardi di lire, in modo da permettere all'Istituto di riprendere immediatamente i suoi interventi, superando il periodo di stasi previsto per il 1967.

Si è inoltre esaminata la possibilità di consentire al Mediocredito il diretto reperimento di mezzi finanziari al fine di evitare eventuali stanziamenti straordinari in casi di immobilizzo dell'intero ammontare del fondo di dotazione. Al riguardo, i due sistemi suggeriti dalla Commissione Dosi (emissione di obbligazioni e smobilizzo di titoli) erano stati soppressi, come si è visto, dallo schema di disegno di legge diramato dal

MINCOMES. In effetti si è ritenuto che il riconoscimento al Mediocredito della facoltà di emettere obbligazioni non sia suscettibile di fornire una soddisfacente soluzione al problema: in periodi di scarsa liquidità interna, difatti, le stesse difficoltà incontrate dagli Istituti primari per attingere al mercato finanziario sussisterebbero anche per il Mediocredito. Peraltro il costo dell'eventuale denaro così reperito dal Mediocredito non sarebbe di certo inferiore a quello sopportato dagli Istituti primari, e risulterebbe, comunque, più gravoso rispetto alla corresponsione di contributi agli interessi.

Si è invece ritenuto opportuno dare al Mediocredito centrale la facoltà di smobilizzare i suoi titoli, presso Istituti primari, Istituti ed Enti di diritto pubblico eccetera, in quanto tale facoltà permette effettivamente di reperire mezzi finanziari anche in periodi di tensione del mercato finanziario, consentendo, in casi estremi, il ricorso all'UIC ed alla Banca d'Italia

Al fine di consentire un sufficiente intervento del Mediocredito anche nei casi di difficoltà di finanziamento da parte degli Istituti primari, la misura dell'intervento del Mediocredito stesso è stata rapportata direttamente all'ammontare del credito, indipendentemente dall'intervento degli Istituti primari, lasciando tuttavia a carico di questi ultimi una quota percentuale minima (15 per cento).

Per quanto riguarda infine la determinazione dei premi di assicurazione e delle quote di garanzia, nonchè la modifica dei rischi e dei termini costitutivi di sinistro previsti dalla legge, è stato ripreso il criterio elastico del decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio.

L'introduzione di tale criterio, come pure della valvola di sicurezza dello smobilizzo dei titoli del Mediocredito e della possibilità di variare la misura dell'intervento del Mediocredito nei finanziamenti dei crediti, è stata determinata dall'intento di approntare uno strumento legislativo non rigido, predisposto non solo sulla base delle presenti

esigenze del nostro commercio di esportazione e delle attuali condizioni del mercato finanziario, ma flessibile, che possa far fronte anche a situazioni oggi inattuali ma possibili in futuro, e che sia suscettibile di essere modificato con procedure snelle, quali quelle del decreto ministeriale.

Per meglio chiarire la portata del disegno di legge sottoposto al vostro esame, il relatore riporta, qui di seguito, un elenco delle principali innovazioni della presente legge rispetto alla legge n. 635:

A) *in materia assicurativa:*

Artt. 1 e 2, lett. b). — Garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento delle forniture e dei lavori;

Artt. 1 e 2, lett. a). — Garanzia dei pagamenti dovuti contrattualmente anche durante il periodo di approntamento (pagamenti anticipati);

Art. 1, lett. f). — Garanzia per la mancata o ritardata restituzione di cauzioni, trattenute, depositi effettuati in dipendenza della commessa;

Art. 4, punto 8. — Garanzia contro il rischio di requisizioni, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione del materiale precedentemente introdotto nel Paese estero;

Art. 2, lett. c). — Garanzia del valore dei macchinari ed attrezzature impiegati nei lavori all'estero;

Art. 4, punto 4. — Garanzia contro il rischio della risoluzione del contratto per atto unilaterale e arbitrario dell'acquirente pubblico;

Art. 1, lett. d) - Art. 2, lett. e) - Art. 3. — Garanzia contro i rischi commerciali ordinari (insolvenza del debito privato) in via diretta per i crediti a medio termine e in via di riassicurazione per crediti a breve termine;

Art. 5. — Possibilità d'intese tra l'assicuratore e l'assicurato in caso di minacciata

o presunta sospensione o revoca della commessa;

Art. 14. — Garanzia dei crediti a breve termine concessi da banche italiane e banche estere con l'esclusione in questo caso di rifinanziarsi presso il Mediocredito centrale;

Art. 23. — Possibilità di concessione di garanzia con emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari;

Art. 26. — Determinazione con decreto interministeriale della misura dei premi dell'assicurazione, della durata della garanzia, della quota di copertura nonchè dei termini costitutivi di sinistro;

Art. 26. — Delega al Governo di emanare decreti con valore di legge ordinaria per la messa in vigore nel territorio della Repubblica italiana delle decisioni del Consiglio della CEE in materia di armonizzazione dei sistemi assicurativi;

Art. 23. — In caso di urgenza le decisioni di assunzione dei rischi possono essere prese dal Comitato in composizione ridotta;

Art. 24. — Le delibere divengono esecutive decorsi 10 giorni dalla recezione della copia della delibera stessa da parte del Ministero del tesoro.

B) *In materia di concessione di crediti:*

Art. 15. — Facoltà concessa al Mediocredito centrale di compiere tutte le operazioni finanziarie e non solamente quelle di sconto e anticipazione, relativamente a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero;

Art. 11. — Concessione di crediti finanziari, su iniziativa governativa, a favore di Stati, Enti pubblici e banche centrali estere da parte di Istituti ed Aziende di credito italiani mediante la corresponsione di un contributo agli interessi;

Art. 17. — Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di rifinanziamento

nella misura dell'85 per cento, in luogo del 75 per cento, del credito capitale;

Art. 19. — Facoltà al Mediocredito centrale di effettuare operazioni finanziarie con determinati Istituti italiani ed esteri, anche di diritto pubblico;

Art. 7. — Perfezionamento della garanzia dei crediti finanziari che gli Istituti ed Aziende di credito italiani concedono ad importatori esteri;

Art. 14. — Garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti ed Aziende di credito concedono a banche estere.

C) *In materia di disponibilità di fondi:*

Art. 11. — Possibilità di stanziamenti annuali di fondi nel bilancio dello Stato per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni compiute da Istituti ed Aziende di credito su iniziativa governativa;

Art. 18. — Aumento di 30 miliardi di lire del fondo di dotazione del Mediocredito centrale per il rifinanziamento delle normali operazioni.

D) *In materia fiscale:*

Art. 40. — Applicazione sugli effetti cambiari emessi all'ordine di operatori nazionali della medesima tassa di bollo dovuta per gli effetti emessi a favore degli Istituti di credito.

La Commissione, preso in considerazione il disegno di legge e datone — all'unanimità — un giudizio sostanzialmente favorevole, nominava una Sottocommissione per l'esame più particolareggiato degli articoli.

La Sottocommissione proponeva una serie di emendamenti tutti diretti a rendere l'applicazione della norma legislativa più snella, ma la maggior parte degli emendamenti stessi non veniva accolta dal Ministro competente, non tanto con riferimento al contenuto degli stessi, che non modificavano sostanzialmente il testo governati-

vo, ma con riferimento ai tempi di approvazione che si sarebbero grandemente dilatati per il necessario concerto con gli altri Ministri proponenti.

A seguito di approfondito esame la Sottocommissione si rendeva ragione dei motivi adottati dal Ministro del commercio con l'estero e ritirava le proprie proposte, salvo due che venivano accolte anche dal Ministro.

La prima proposta è relativa alla prima parte dell'articolo 23 e diretta a ridurre il numero dei componenti del Comitato per l'applicazione della legge: si è infatti ritenuto che troppi fossero i componenti di detto Comitato e numerosi fossero i componenti che non avevano alcun particolare titolo per far parte del Comitato. Con questa riduzione del numero dei componenti il Comitato, si è anche voluto riaffermare il principio che i Comitati devono essere composti dal minor numero possibile di membri consci che la snellezza degli organi è condizione prima per la rapidità di esecuzione.

L'altra modifica è quella relativa alla delega al Governo — prevista dall'articolo 26 — di emanare decreti con valore di legge ordinaria per la messa in vigore, nel territorio della Repubblica italiana, delle decisioni del Consiglio della CEE in materia di armonizzazione dei sistemi assicurativi.

A prescindere dalla considerazione circa l'automaticità delle decisioni del Consiglio dei ministri della CEE, è parso che il Governo avesse altri mezzi per rendere operanti tali decisioni.

Il Ministro per il commercio con l'estero ha accolto la proposta della Sottocommissione che ha trovato concorde la Commissione, onde è caduto il motivo costituzionale che rendeva obbligatorio il dibattito e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In conseguenza di ciò la Commissione faceva presente l'opportunità che la Presidenza del Senato assegnasse il disegno di legge in esame alla 9ª Commissione in sede deliberante, e la Presidenza del Senato ha in effetti accolta la richiesta onde il disegno di legge è stato deferito alla Commissione in sede deliberante.

Mi auguro, onorevoli colleghi, di avere, con questa relazione, messo in rilievo la portata innovativa del disegno di legge sottoposto al vostro esame e concludo col richiamare la vostra attenzione sull'importanza del testo governativo che vuole venire incontro alle esigenze, più volte — anche dal Senato — sottolineate, di un organico complesso di norme capaci di sostenere, anche nel futuro, lo sforzo che gli operatori del nostro Paese compiono per contendere con la concorrenza straniera che, in tempi di rinnovamento profondo della tecnologia e dei metodi di esportazione, si fa ogni giorno più aggressiva.

Per questi motivi il relatore vi propone l'approvazione del disegno di legge in esame con gli emendamenti suggeriti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

TITOLO I.

Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 4;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 4;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 4;

f) la garanzia delle cauzioni che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 4.

Il relatore, senatore Banfi, presenta un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera a) dell'articolo 1, dopo le parole: « di merci », le altre: « (anche se di provenienza estera in caso di forniture di impianti e purchè facciano parte integrante degli impianti forniti) ».

Il senatore Veronesi propone un emendamento sostitutivo della lettera a), del seguente tenore:

« la garanzia dei crediti, per capitali ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4 ».

B A N F I , *relatore*. Io sono contrario alla modifica proposta dal senatore Veronesi, in quanto con essa si introdurrebbe il principio che la garanzia può essere data

oltre che per le merci, per i servizi anche se di provenienza estera. Per servizi di provenienza estera deve intendere studi, progettazioni, eccetera.

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero*. La formulazione proposta dal relatore garantisce che non sia contrabbandata merce di provenienza estera molto di più di quanto non lo garantirebbe la formulazione proposta dal senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Da un'indagine da me svolta, risulterebbe comunque più opportuno il termine « commessa », in quanto esso appare meno restrittivo della parola « impianti ». La mia modifica tiene conto dei vigenti accordi comunitari in materia di subfornitura (decisione del Consiglio della CEE, n. 312, in data 15 giugno 1965), che, come è noto, ammettono la possibilità di ottenere la garanzia statale per le subforniture straniere in ordine a qualsiasi commessa destinata ad acquirenti esteri.

Ad ogni modo, tengo conto del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, non accolto dal Governo e dal relatore.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera a) dell'articolo 1 presentato dal relatore, senatore Banfi, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera f) dell'articolo 1, dopo le parole « enti esteri », le altre: « e di ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto ».

B A N F I , *relatore*. Avviene normalmente che ogni Stato abbia una nomenclatura particolare in materia. In alcuni Stati si possono prevedere nelle gare d'appalto condizioni che non vengono espresse con la parola « cauzione », ma con parole di-

verse. È per coprire le varie ipotesi che si propone l'inserimento delle citate parole: « e di ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La cauzione è un concetto giuridico. La dizione: « ogni altra somma » può significare anche una somma che nulla ha a che fare con la cauzione. In effetti, qui si tratta non di dare una migliore formulazione alla lettera *f*), ma di estendere la garanzia.

B A N F I , *relatore*. Ma se viene imposto un deposito per partecipare ad un determinato appalto senza che venga usata la parola « cauzione », la ditta deve depositare la somma richiesta.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il concetto di « cauzione » e il concetto di « deposito » non differiscono gran che. Si tratta di somme date per scopi cautelativi. Qui si dice che possono essere date somme anche per altre ragioni. La dizione « ogni altra somma » allarga il concetto di cauzione e di deposito, estendendolo cioè anche a casi che non si possono prevedere e che potrebbero essere i più strani.

B A N F I , *relatore*. Si potrebbe allora aggiungere, dopo le parole: « la garanzia delle cauzioni », le altre: « depositi, anticipazioni o caparre ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto questa modifica.

P R E S I D E N T E . In sostituzione dell'emendamento già presentato, il relatore propone di aggiungere alla lettera *f*), dopo le parole: « la garanzia delle cauzioni », le altre: « depositi, anticipazioni, caparre ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore alla lettera *f*) dell'articolo 1, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonché la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 4;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 4;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 4;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 4;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero. Tuttavia, in casi

particolari, la copertura potrà essere commisurata all'effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Il relatore propone di aggiungere alla lettera *b*) dell'articolo 2, dopo le parole « dei cantieri », le altre « anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero ».

Il senatore Veronesi propone di sostituire la lettera *b*) con la seguente: « la garanzia relativa all'assicurazione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri (anche se relativi a prestazioni e forniture di provenienza estera quando richieste da esigenze tecniche o, in maniera espressa, dal committente estero) e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisori, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 4 ».

B A N F I, *relatore*. È una questione puramente di formulazione. Preferisco comunque che si mantenga il testo del disegno di legge con la modifica proposta dalla Sottocommissione e da me.

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. La modifica ha la stessa ispirazione di quella che abbiamo esaminato all'articolo 1. Mentre con l'emendamento proposto dal relatore e dalla Sottocommissione si dice: « ... per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri, anche se di provenienza estera... », con la modifica proposta dal senatore Veronesi si vorrebbe aggiungere, dopo le parole « ... per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri », le altre: « anche se relativi a prestazioni e forniture di provenienza estera »; e questo non è nello spirito del disegno di legge. Il Governo, quindi, mentre accetta l'emendamento proposto dal relatore, non può accogliere l'emendamento presentato dal senatore Veronesi.

V E R O N E S I. Il mio testo mi sembra più preciso. Ad ogni modo, data la di-

chiarazione del relatore e l'opposizione del Governo, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore alla lettera *b*) dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore propone, inoltre, lo stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 2 per farne un'articolo separato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Esaminiamo ora, come articolo *2-bis*, la norma già facente parte dell'articolo 2, nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

« La garanzia assicurativa, nel caso di lavori o forniture all'estero, può essere concessa all'impresa italiana, anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori o della fornitura all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori o le forniture e nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale della impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi, delle progettazioni o delle forniture ».

B A N F I, *relatore*. Alla Sottocommissione è parso opportuno stralciare questa norma dall'articolo 2 e farne un articolo separato, perchè si riferisce a quella ipotesi particolare cui ho già accennato, cioè di società miste che vengono costituite nel Paese estero e assumono il nome di tale Paese. Normalmente vengono registrate anche del Paese estero, però al solo scopo di consentire la partecipazione a gare di appalto laddove il Paese pretenda che nel bando sia indicata la sede legale della società che concorre nel paese stesso.

P R E S I D E N T E. Il senatore Veronesi ha presentato a questo articolo un emendamento, tendente a sostituire le parole « nel caso di lavori o forniture all'estero », con le altre: « nel caso di lavori, di studi, di progettazioni o di forniture di materiali all'estero ».

B A N F I, *relatore*. Non posso accettare tale proposta perchè esiste in essa un richiamo ad una ipotesi del tutto particolare, quale quella di società italiane interessate in società straniere; penso che non si possa estendere sino a questo punto la garanzia assicurativa.

Devo poi far rilevare che il Governo ha dichiarato di non potere accettare, nel testo proposto dalla Sottocommissione, le parole « o forniture ». Mi pare che l'obiezione, così com'è stata formulata, possa trovarmi consenziente perchè trattandosi di società miste, potrebbe essere opportuno limitare ai lavori la garanzia assicurativa.

Nell'ultima parte dell'articolo c'è poi una piccola modifica in quanto, nel testo del Governo si dice: « Tuttavia in casi particolari, la copertura potrà essere commisurata all'effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni ». Ora il rapporto tra partecipazione azionaria e partecipazione ai lavori non è mai lo stesso perchè, anche se l'impresa italiana partecipa al 50 per cento, tutti i lavori, però, sono eseguiti a spese dell'impresa italiana ed è quindi giusto che le operazioni vengano garantite da assicurazione indipendentemente dal rapporto del capitale sociale; perciò la Sottocommissione ha ritenuto di dovere esprimere il concetto, formulato dal Governo in via di principio, in una maniera più chiara, dicendo: « salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione... ».

V E R O N E S I. Con l'emendamento proposto intendevo correggere la dizione generica « o forniture », che potrebbe dare adito ad equivoci: perciò proponevo di introdurre le parole: « forniture di materiali all'estero ». Sono, comunque, disposto a

non insistere in proposito e ad aderire alla richiesta del Governo.

Quello che non trovo assolutamente giusto, però, è il voler limitare la garanzia assicurativa ai lavori, escludendo gli studi e le progettazioni. Mi sembra anche illogico per tutte le ripercussioni che possono derivarne e per la sperequazione che si viene a creare, perchè i lavori in genere sono eseguiti da grosse società finanziarie che hanno molte possibilità; mentre agli studi ed alle progettazioni, sono interessati gruppi di professionisti che non potendo estendere la propria attività nel nostro Paese cercano di rivolgersi all'estero. Per quale motivo costoro, che sono più scoperti, che corrono maggiori rischi rispetto alle società finanziarie, si debbono trovare in una situazione diversa? Questo per me è inconcepibile, irrazionale e, pertanto, mi permetto di insistere sull'emendamento dichiarandomi pronto a rinunciare all'inciso « e forniture di materiali all'estero ».

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare una diversa intitolazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2; esprime invece parere contrario per quanto concerne la dizione « o forniture », per una ragione di carattere formale, e cioè: siccome nell'articolo 1 si dice « approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi », penso che non sia necessaria una ripetizione nell'articolo 2-bis, che potrebbe dare adito ad una interpretazione diversa ed estensiva.

P R E S I D E N T E. Se il senatore Veronesi insiste, dovremo mettere ai voti il suo emendamento.

V E R O N E S I. Mi sembra di non avere ricevuto una spiegazione logica circa il motivo per cui gli studi e le progettazioni debbano essere trattati diversamente.

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. Il concetto è già contenuto nel testo, perchè si dice alla fine dell'articolo:

« Tuttavia, in casi particolari, la copertura potrà essere commisurata all'effettiva... ».

VERONESI. Vorrei allora che fosse chiarito che l'onorevole Ministro ritiene superfluo il mio emendamento in quanto, per ciò che si dice alla fine dell'articolo, diventa automatica l'estensione della garanzia assicurativa agli studi e alle progettazioni.

TRABUCCI. Senza entrare nel merito, mi sembra che i due periodi rappresentino due fasi diverse.

BANFI, *relatore*. Il senatore Veronesi deve rendersi conto che l'emendamento da lui proposto, così com'è formulato, sostituisce totalmente l'articolo 2-bis nel testo presentato sia dal Governo che dalla Sottocommissione, perchè estende l'assicurazione all'impresa italiana anche se il contratto è stato stipulato da imprese aventi sede all'estero, qualunque sia la loro forma giuridica e qualunque sia la partecipazione diretta o indiretta del capitale dell'impresa italiana.

VERONESI. Ma questo criterio non vale anche nel caso di lavori?

BANFI, *relatore*. Nel caso di lavori si dice che la copertura è commisurata alla entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero. In casi particolari, tuttavia, — o « salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana », come è scritto nel testo proposto dalla Sottocommissione — la copertura potrà essere commisurata all'effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Sono ipotesi diverse e non è contemplato il caso in cui una industria italiana concorra al 5 per cento delle forniture in una impresa avente sede all'estero!

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi permetto di raccomandare il mantenimento del testo presentato dal

Governo, perchè una formulazione diversa potrebbe costituire un incoraggiamento specifico a far figurare come italiana una partecipazione straniera, senza alcun diritto da parte del Governo di poter controllare al fine di concedere la garanzia assicurativa.

BANFI, *relatore*. Ho già espresso parere contrario sull'emendamento proposto dal senatore Veronesi; ritengo migliore, dal punto di vista formale, il testo presentato della Sottocommissione, con la soppressione delle parole « o forniture ».

VERONESI. Chiedo che venga posto ai voti l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, tendente a sostituire, nell'articolo 2-bis, le parole « nel caso di lavori o forniture all'estero », con le altre « nel caso di lavori, di studi o di progettazioni ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere le parole « o forniture ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2-bis, nel testo proposto dalla Sottocommissione, quale risulta con le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere a), b), c), e) e f), e dell'articolo 2, lettere a), b), c), e d) sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti nn. 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti

nn. 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonchè rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti nn. 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del punto 5) le parole: « e da qualsiasi Paese terzo provenienti ».

VERONESI. Tale modifica si rende auspicabile in quanto il testo attuale non sembra indicare con la dovuta precisione che il rischio di difficoltà di trasferimento valutario può ottenere la necessaria copertura assicurativa anche nel caso di operazioni « triangolari », ad esempio il pagamento di una fornitura italiana all'Argentina attraverso l'apertura di un credito su una banca statunitense.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento non si può accogliere perchè, allargando la possibilità delle transazioni valutarie con i Paesi terzi, si allarga eccessivamente il rischio e non si mantengono i rapporti nell'ambito della regolamentazione valutaria tra paesi esportatori e importatori.

VERONESI. Quanto dice il Sottosegretario può avere una sua giustificazione. Però faccio osservare che sovente queste operazioni « triangolari » rispondono ad uno stato di necessità.

Io penso che si potrebbe risolvere la questione dando la possibilità al Governo di finanziare quelle operazioni « triangolari » che non sono fittizie, ma rispondono effettivamente ad uno stato di necessità.

TOLLROY, *Ministro del commercio con l'estero*. La norma così come è formulata non esclude questa possibilità, mentre l'emendamento proposto rappresenterebbe un obbligo nel senso indicato.

VERONESI. Mi dichiaro soddisfatto di questa affermazione e cioè che le operazioni « triangolari » che avvengano per stato di necessità avranno il loro finanziamento come tutte le altre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

(È approvato).

Art. 6.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 3 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

(È approvato).

TITOLO II.

Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 7.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a Banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4 ed all'articolo 6, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;

b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;

c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

(È approvato).

Art. 8.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 7 vengano concessi sotto forma di asunzione a fermo di titolo obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 4, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 7, il Comitato di cui all'articolo 23 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

(È approvato).

Art. 10.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato — oltre a quanto previsto dall'articolo 15 — ad assumere, da solo od in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui al-

l'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 7, nonché a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza — in tali ultime ipotesi — delle norme di cui all'articolo 17.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 7;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 7.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a fa-

vore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 7.

(È approvato).

Art. 12.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 7 e 11 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(È approvato).

Art. 13.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonché quelli che doversero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 11.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

(È approvato).

Art. 14.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonché delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4.

(È approvato).

TITOLO III.

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 15.

Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

(È approvato).

Art. 16.

Le operazioni di cui all'articolo 15 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 26 della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

(È approvato).

Art. 18.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 10 e 15 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1º novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della

legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge n. 635 del 5 luglio 1961, verserà al Bilancio dell'entrata la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, negli esercizi 1966-67, in ragione di 5 miliardi di lire annui, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. Propongo di modificare l'ultimo comma dell'articolo 18 nel senso di stabilire che la somma di 10 miliardi sia erogata in una unica soluzione, nel 1967.

Pertanto, le parole: « negli esercizi 1966-1967, in ragione di 5 miliardi di lire annui », andrebbero sostituite con le altre: « nell'esercizio 1967 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Ministro del commercio con l'estero.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 19.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 20.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 10 e 15 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 19, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

(È approvato).

Art. 21.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

(È approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni comuni.

Art. 22.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

(È approvato).

Art. 23.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovrintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 4 e 6;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;

nonchè a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto

dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera b) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice-presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 24, sono definitive.

B A N F I, *relatore*. La Sottocommissione nella giornata di ieri ha riesaminato l'intero testo dell'articolo 23, da essa proposto, giungendo ad alcune considerazioni, in parte univoche, in parte contrastanti.

In maniera univoca, infatti, è stata considerata l'opportunità di ripristinare il primo comma del testo governativo, in quanto non è apparso conveniente che il Ministro del commercio con l'estero sia nominato

Presidente di un Comitato con il rischio che venga messo in minoranza.

Per quanto concerne, invece, la composizione del previsto Comitato, la Sottocommissione propone una riduzione del numero dei componenti dell'organismo in parola, sopprimendo: un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; un rappresentante delle imprese private di assicurazione; un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed agricoltura; un rappresentante dell'associazione bancaria italiana ed un rappresentante della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 23 con l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

BANFI, relatore. Per il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma non si propone alcuna modifica.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.

(Sono approvati).

BANFI, relatore. Eccoci al punto sul quale si è più largamente discusso. In realtà, alla Sottocommissione era sembrato opportuno proporre una notevole estensione dei compiti di questo Comitato; il parere del Governo è stato in proposito decisamente negativo, ma la Sottocommissione ha ritenuto di dovere riproporre il problema in questa sede. Essa, pertanto, suggerisce di inserire dopo il quinto comma una norma del seguente tenore:

« Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà

approvato entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo ».

TOLLOY, Ministro del commercio con l'estero. Siccome questa proposta della Sottocommissione attiene alla capacità decisionale del Ministro del tesoro, sarà lo stesso rappresentante del Ministero per il tesoro che esprimerà in proposito il suo parere.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Ministero del tesoro è contrario anche per evitare difficoltà tecniche che deriverebbero dall'approvazione della modifica proposta.

CERRETI. Ma quali sono queste difficoltà tecniche?

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La norma proposta, sostanzialmente, sarebbe la ripetizione di una norma già esistente, che è proprio quella contenuta nella legge del 1962, n. 265; inoltre essa comporterebbe un appesantimento delle procedure attraverso la ulteriore richiesta di un decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, mentre attualmente il piano finanziario passa direttamente al Comitato interministeriale.

CERRETI. Non accettiamo di rinunciare alla proposta della Sottocommissione per le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario.

Se fossero esatte le preoccupazioni di attenersi alla legge del 1962, non ci sarebbe nulla da dire; ma qui in realtà si tende a trasferire tutta l'agibilità finanziaria di questa legge, dal Ministero del tesoro al Ministero del commercio con l'estero, molto più qualificato di quello del tesoro (che ha solo il compito di pagare e di riscuotere) per trattare con gli operatori economici i problemi commerciali, esclusivamente sul pia-

no degli interessi del Paese (valutari, importazione, esportazione, equilibrio della bilancia dei pagamenti eccetera). In altri termini, si cerca di fare un piccolo passo nella direzione che è stata sempre tentata dai predecessori dell'attuale Ministro del commercio con l'estero, per assicurare al Ministero del commercio con l'estero una sua struttura ed una sua autonomia soprattutto oggi che, tanto la stampa che l'opinione pubblica, i politici ed il Parlamento stesso sono interessati ad una politica commerciale con i Paesi esteri efficace e responsabile; tanto più che ora siamo di fronte all'esigenza della conquista di nuovi mercati e c'è una concorrenza formidabile anche in virtù di questi vantaggi che mentre all'estero sono già in atto da tempo, da noi sono ancora in discussione.

Mentre siamo di fronte all'esigenza della conquista di nuovi mercati, per i quali c'è una forte concorrenza, noi stiamo per affidare ad un organo dello Stato, competente soltanto per la parte finanziaria e valutaria, attività, studi, discussioni, negoziati che sono di competenza di un Ministero il quale deve assumersi in materia tutta la responsabilità.

L'attribuire, poi, la facoltà al Ministro del tesoro di emettere il decreto, secondo me, è un errore. Il decreto deve essere emesso dal Ministro del commercio con l'estero sentito il Ministro del tesoro e sentito, semmai, il Governatore della Banca d'Italia.

Noi abbiamo un Ministero che è oggi chiamato ad impegnarsi sempre più in questo settore, che all'andamento degli scambi, in fondo, è legata la salute buona o meno buono del nostro Paese. Noi sappiamo che attualmente ha un grande valore l'equilibrio valutario, quindi la capacità di esportare merci, servizi eccetera. Abbiamo bisogno di un Ministero agile nelle sue decisioni. Qui invece si torna a sistemi antiquati, che tolgono al Ministero del commercio con l'estero l'autorità necessaria. Quando Paesi come la Germania o come la Francia per dare propulsione agli scambi hanno conferito i massimi poteri ai Ministeri che operano nel settore economico, creando anche un gruppo economico nel Governo, non è pos-

sibile che noi manteniamo ancora sul piano del parente povero un Ministero che è chiamato ad agire in un campo, in cui la capacità tecnica, di negoziato, di intervento e di raggruppamento dei vari operatori è decisiva. Il Tesoro è avulso da queste esigenze; esso non ne tiene conto se non a lungo termine, quando deve considerare i problemi finanziari. Ma la battaglia per una maggiore introduzione di valuta nel nostro Paese si vince creando le condizioni per superare la concorrenza nei nuovi mercati.

Per queste ragioni, noi insistiamo sull'emendamento proposto dalla Sottocommissione.

B E R L A N D A . Vedo con rammarico che si sta per fare un certo passo indietro rispetto alle decisioni della Sottocommissione; infatti mi pare che non vi sia sufficiente comprensione per quei criteri di modernità che si vorrebbero introdurre in un settore nel quale il Paese si trova in condizioni di inferiorità rispetto alla concorrenza internazionale.

Devo anche dire che alcuni aspetti particolari del disegno di legge che stiamo esaminando, soprattutto per quanto concerne la competenza del Ministero del tesoro, non mi sono completamente chiari. Ma ho chiarissimi invece gli aspetti relativi agli strumenti a disposizione degli operatori economici. Ho personale esperienza, ad esempio, dell'andamento antidiluviano delle nostre dogane di confine. Ho letto personalmente e ho provato a compilare, a fianco degli amanuensi che ancora esistono in grandissimo numero, tutti i moduli che riguardano questa materia.

Nel particolare settore ora in esame debbo dire che ogni piccolo o grande provvedimento che si vuole predisporre non può non tener conto della necessità che il nostro sviluppo economico si realizzi in modo ordinato.

A tal fine, mi pare che bisogna, in questo come in altri provvedimenti, limitare sempre più la discrezionalità di determinati organi, che hanno, per così dire, la « regia » in questa materia, ma non sempre marcia-

no al passo con le esigenze degli operatori, i quali rappresentano la parte attiva del settore.

Qualche aspetto della legge e delle modifiche suggerite dalla Sottocommissione miravano proprio a dare a certi organi una minore discrezionalità nei confronti del passato. Capisco che per ottenere il risultato concorde di un'approvazione sollecitata di un provvedimento che contiene parecchie novità bisogna pur fare dei sacrifici. E siccome mi pare che il relatore ne abbia già fatti parecchi, e che siano andate deluse in gran parte le sue aspettative e quelle dei colleghi che con lui hanno collaborato, ritengo che almeno il mantenimento di questa proposta di un piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie debba essere consentito, perchè risponde ad un criterio di razionalità ed economicità, e perchè è un tentativo serio di raggiungere la parità competitiva sul piano internazionale.

Per chi vive al di fuori, è difficile immedesimarsi nel mondo della Banca d'Italia, dell'Ufficio cambi, del Ministero del tesoro, ma non c'è dubbio che non ci si può esporre di anno in anno al rischio che qualsiasi operazione, anche buona, che si presenti nel secondo semestre trovi una risposta negativa perchè si sono esaurite tutte le disponibilità nei primi mesi dell'anno, con la conseguenza che nella competizione internazionale vincono i concorrenti stranieri. Questo non è certo un criterio razionale nel particolare momento in cui ci troviamo! Io ritengo, pertanto, che l'inserimento della norma proposta sia il minimo indispensabile per dare efficacia a questa nuova legge e chiedo di dovermi associare al relatore nel dire che la ricerca del componimento comporta sacrifici da parte di tutti, nel convincimento che non si fa una cosa ottima, ma certamente abbastanza buona e perfetibile nel tempo.

Z A N N I N I . Il concetto espresso dal senatore Cerreti, cioè di voler togliere al Ministero del tesoro qualcuna delle sue prerogative, non mi convince pienamente e a mio parere le obiezioni mosse poc'anzi dallo stesso rappresentante del Ministero del

tesoro ci debbono indurre a qualche riflessione. In definitiva la politica economica deve avere necessariamente un centro intorno al quale ruotare; quindi il Ministero del tesoro è sempre quello che deve dare il suo assenso, concertare e decidere.

Gli inconvenienti cui ha fatto cenno il senatore Cerreti sono quelli che noi in questa Commissione abbiamo sempre denunciato, anche in sede di relazione del bilancio; ricordo benissimo di averli io stesso rilevati e di avere avanzato, in proposito, delle proposte concrete. Ora, a mio avviso, se la nostra azione all'estero molte volte non può reggere di fronte a quella delle altre nazioni (in maniera particolare, da un po' di tempo a questa parte, di fronte alla Francia, Germania occidentale ed Inghilterra), non dipende tanto dalle forme dei decreti che debbono essere emanati da un Ministero piuttosto che da un altro, quanto da una strutturazione che non corrisponde alle esigenze attuali. Per quale ragione — ad esempio — gli addetti commerciali debbono dipendere dal Ministero degli affari esteri? Da otto, nove anni ho l'onore di appartenere a questa Commissione e quando è capitata l'occasione non ho mai mancato di rilevare che i nostri addetti commerciali all'estero per forza di cose sono indotti, ad un certo momento, a svolgere la loro azione, non in maniera dinamica ma sotto forma di rappresentanza diplomatica: ciò forse poteva essere utile in passato ma non oggi che si richiede, invece, una incisiva opera di penetrazione e di conoscenza di tutti i mercati e quindi una maggiore preparazione tecnica e, soprattutto, una maggiore disponibilità di mezzi, di strumenti, di personale.

Credo perciò che se il nostro commercio con l'estero — che tra l'altro va bene (e dobbiamo darne atto all'attuale Ministro, come del resto a tutti i suoi predecessori) — sarà meglio organizzato, la situazione migliorerà di molto.

Io mi auguro che il Ministro Tolloy condivida queste mie osservazioni, e che sia d'accordo sul fatto che gli uffici all'estero, gli addetti commerciali dovrebbero essere forse direttamente alle sue dipendenze per

poter finalmente avere una capacità diversa, un'attrezzatura diversa ed una preparazione diversa.

Concludo dichiarando che se, da quanto ha detto lo stesso Sottosegretario per il tesoro, dagli emendamenti dovesse risultare davvero un intralcio ed una minore speditezza, non mi sembrerebbe il caso di dar luogo a tali complicazioni.

P R E S I D E N T E . Questa è una grossa questione di valutazione amministrativa. Non a caso il collega Berlanda ha indicato con molta serenità quale forma potrebbe — a suo avviso — snellire maggiormente le procedure burocratiche: ora, se altri desiderano portare un uguale contributo di esperienza, saremo lieti di ascoltarli.

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero.* Io sono estremamente sensibile all'attento interesse che la Commissione dimostra nei riguardi dei problemi in discussione; ed è facile immaginare come io mi rallegri nel constatare che la funzione del Ministero del commercio con l'estero, nell'anno in cui stiamo per raggiungere i 10.000 miliardi di *import-export*, si approssima a traguardi che potevano sembrare impossibili fino a pochi anni fa, quando il distacco — per esempio — tra Italia ed Inghilterra appariva invalicabile. Oggi ai nostri 10.000 miliardi si contrappongono i 17.000 miliardi di *import-export* dell'Inghilterra, e quindi l'importanza della componente estera per l'economia italiana sta diventando una coscienza acquisita nel Parlamento e nel Paese. Devo anzi aggiungere a questo proposito — e vi prego di tenerne conto — che di questa sensibilità anche il Governo nel suo complesso oggi si rende conto, superando difficoltà che derivano da tradizioni ed abitudini. Posso, ad esempio, annunciare alla Commissione che saranno sul bilancio 1967, attraverso forme che si stanno studiando, assegnati dei fondi che non riguardano minimamente spese correnti, se non per la forma, ma riguardano invece spese di investimenti promozionali da me ritenute necessarie per fronteggiare la crescente

concorrenza. Ottenere questi stanziamenti non è stato facile, in quanto dobbiamo tutti tener conto del fatto che i danni delle recenti alluvioni potevano indurre a non concederli; però io sono giunto alla conclusione che proprio in considerazione delle nostre difficoltà bisogna intensificare lo sforzo per assicurare risorse economiche all'Italia, e ciò può avvenire principalmente in un settore che effettivamente sia in grado di assicurare tali risorse.

Debbo poi anche fare una considerazione di carattere generale. Credo che il provvedimento, e posso dirlo in tutta coscienza, contenga innovazioni effettive anche per quanto concerne le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; questo senza parlare delle indicazioni di politica commerciale moderna in esso contenute, tra le quali la più importante, è la « polizza globale » che consente, per la prima volta, alle piccole e medie industrie di poter partecipare anch'esse al contributo concesso all'importazione. Di tale strumento in precedenza non vi era traccia.

Anch'io penso che uno Stato il quale voglia procedere ordinatamente debba tener conto anche delle proprie abitudini e tradizioni, sia pure senza farsi da esse sopraffare. In questa visione i concerti con gli altri dicasteri sono pur necessari, tanto più che non posso vincolare alla mia persona o alla fiducia che posso avere in me stesso la soluzione di problemi così importanti. Posso dire, ad esempio, che non appena ricevuto il mio attuale incarico, sono stato proprio io a richiamare l'attenzione su situazioni e problemi che mi sembrava necessario risolvere per condurre a buon fine i nostri rapporti economici con alcuni Paesi. Del resto ritengo che il Ministro del commercio con l'estero debba essere in primo luogo « ministro »; debba cioè pensare all'interesse nazionale e non solo a quello immediatamente visibile del suo settore. Ora la mia preoccupazione, è che essendo il meglio nemico del bene, facendo passare un emendamento che non ha il consenso del tesoro e quindi neanche il mio (devo dire questo non già per una forma di mentalità subalterna, ma per il fatto che sono riuscito a

portare il presente provvedimento ad un livello più avanzato di tutti i precedenti appunto attraverso il suddetto concerto) si rischi di pregiudicare tutto, anche se di fronte ad una decisione della Commissione non potrei che inchinarmi.

Debbo rivolgermi però una raccomandazione, della quale vi prego di tenere assai conto. Siamo in ritardo di anni rispetto alle attese degli operatori economici. Ora voi comprendete che se il disegno di legge comincerà a fare la spola tra il Senato e la Camera e viceversa, perderemo del tempo prezioso. Quindi, come dicevo, pur essendo libere le decisioni della Commissione, è bene che si tenga conto del fatto che lo stesso Ministro del commercio con l'estero — il quale credo sia noto per non essere incline a rinunciare alle attribuzioni ed ai compiti del proprio dicastero — invita la maggioranza ad assumersi anch'essa le proprie responsabilità ed a considerare tutte le circostanze e gli impegni meditate presi quando si trattava di arrivare a sbloccare una situazione che nel precedente Governo aveva portato ad un arresto di ogni iniziativa in questo campo. L'atteggiamento del Senato dovrebbe essere confermato alla Camera, in modo che non venga a cadere lo scopo principale che ci proponiamo di raggiungere.

PRESIDENTE. Credo che da parte mia si imponga un chiarimento. Le comunicazioni dell'onorevole Ministro presentano grande interesse, e non poteva non essere diversamente; ma nessuno può, a livello di Governo, dare delle direttive alla Commissione che, in sede deliberante, rappresenta il Parlamento. È quindi evidente che la Commissione stessa, che ha molto lavorato, dovrà anche tener conto dell'opera di coloro che più si sono impegnati per giungere alla conclusione più rapida possibile, proprio secondo quanto considera il Governo. La Sottocommissione a suo tempo nominata ha preparato un testo nuovo, che ha ritenuto più consono alle finalità da raggiungere e senz'altro migliorativo nei confronti del testo governativo. Ora tutte le voci sono state sentite, ed io

credo non possa esservi da parte di nessuno, e tanto meno da parte del Governo, una qualche lagnanza per uno scarso approfondimento del problema. Perciò sia ben chiaro che, qualunque sia l'esito del voto che la Commissione si appresta ad esprimere, è solo l'interesse del Paese che essa intende salvaguardare e del resto non possiamo prevedere quale sarà l'atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento sulla modifica proposta.

CERRERI. Prendo la parola per dichiarazione di voto, ringraziando l'onorevole Ministro per le sue delucidazioni: desidero subito rilevare che l'emendamento che resterebbe in piedi su proposta del relatore ha un vero valore in relazione a tutto il contesto preparato dalla Sottocommissione. Questa infatti doveva occuparsi delle prerogative fondamentali di ammissione all'utilizzazione del provvedimento, creando un nuovo mezzo di approvazione, di accettazione, di intervento; e lo ha fatto in modo democratico, nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero.

Che poi si sia lasciata la facoltà al Ministro del tesoro di emettere il decreto di concerto può essere importante, ma è una questione più formale che sostanziale; se invece si sottraggono le prerogative indicate nella proposta della Sottocommissione — che sono anche io d'accordo col collega Berlanda nel definire più attuale — è evidente che questa perde il suo valore e riprende vigore quella pratica che consiste nell'accentrare attorno ai Capi di gabinetto tutti i programmi, le proposte, le iniziative, mentre noi vogliamo che tutto questo parta da Comitati legalmente costituiti e riconosciuti, i cui compiti siano precisati dal Parlamento attraverso una norma ben chiara.

Ci dispiace quindi di aver consentito alla Commissione questo passo indietro, e pensiamo che sarebbe vana la pena di provocare un dibattito più approfondito in Aula sul provvedimento e sui metodi generali di direzione economica del nostro Governo e del Ministero del commercio con l'estero in particolare; la discussione in sede di Assemblea avrebbe infatti potuto essere, a nostro avvi-

so, molto utile e ricca di promesse. Comunque non intendendo ritornare ora sulle nostre precedenti decisioni, ci riserviamo di riprendere l'argomento in occasione della discussione sul bilancio dello Stato: anche se non servirà più a niente dal punto di vista pratico potremo però esprimere le nostre idee dal punto di vista politico e criticare gli attuali indirizzi del Governo in materia.

Venendo dunque alla nostra dichiarazione di voto, debbo dire che noi riproponiamo il testo elaborato dalla Sottocommissione, e chiediamo la votazione di esso per parti separate, al fine di garantire il mantenimento ai Comitati di tutti i loro compiti. Se la prima parte dell'emendamento non dovesse passare integralmente, pur con le riserve già espresse voteremmo in linea subordinata la proposta del relatore ridotta ai minimi termini come ha voluto il Governo.

FRANCAVILLA. Manteniamo la posizione assunta dalla Sottocommissione in merito al testo governativo e di conseguenza ci asterremo dalla votazione, tenendo naturalmente conto del fatto che già nel corso della discussione e poi con la nostra partecipazione all'elaborazione del nuovo testo, a proposito della prima parte dell'articolo avevamo proceduto ad alcune revisioni, proprio per non ostacolare l'iter del provvedimento.

In un primo tempo avevamo infatti suggerito di rivolgere una particolare attenzione, in termini preferenziali, ai piccoli e medi operatori economici, ma poi, sempre per non ritardare l'approvazione del disegno di legge ci siamo astenuti dal proporre, come avremmo voluto, un emendamento in questo senso; abbiamo però presentato un ordine del giorno, del quale la Commissione è già a conoscenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo, di cui ho dato lettura.
(*E approvato*).

Metto ai voti la parte finale dell'articolo, dal comma sesto al comma tredicesimo, ricordando che la nuova denominazione del Ministero dell'industria e del commercio è

la seguente « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(*E approvato*).

Art. 24.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 23 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

(*E approvato*).

Art. 25.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

(*E approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 26, che, su richiesta del Governo è stato stralciato dal disegno di legge in una precedente seduta svoltasi in sede referente:

Art. 26.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono

indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare, entro il 31 dicembre 1969, alle condizioni, modalità e termini di assicurazione, riassicurazione e finanziamento determinati dalla presente legge tutte le modificazioni che si rendano necessarie per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, al fine di armonizzare la legislazione in materia nei Paesi della Comunità stessa.

I decreti con valore di legge ordinaria, da emanarsi a tal fine su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, debbono essere conformi ai principi ispiratori della presente legge di sviluppare il ritmo delle nostre esportazioni, adeguando la legislazione italiana a quanto viene stabilito in sede comunitaria, sia in adempimento delle norme del Trattato di Roma, in merito alla unificazione della legislazione dei Paesi della Comunità, sia per mantenere gli operatori italiani in condizioni di competitività nei rispetti di quelli degli altri Paesi della Comunità stessa.

B A N F I, *relatore*. Propongo che, in sostituzione dell'articolo 26, già stralciato dal disegno di legge nella precedente seduta, venga inserita una norma riprodotte il primo comma dell'articolo medesimo. Tale primo comma riguarda infatti problemi che non hanno niente a che vedere con la delega prevista dagli altri due commi dell'articolo, ed il suo contenuto è il seguente:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge ».

A questo punto, però, non potendo interpretare il pensiero della Sottocommissione in materia ed esprimendo quindi solo la mia personale opinione come relatore, debbo dire che la determinazione dei limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione e dei termini costitutivi di sinistro rientrerebbe veramente nella competenza del Ministero del commercio con l'estero. Non vedo infatti come il Ministero del tesoro possa rilevare, ad esempio, gli elementi costitutivi del sinistro. Sarebbe quindi più opportuno, anzichè parlare di « decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del bilancio », parlare di « decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e del tesoro », come nel testo della Sottocommissione.

F R A N C A V I L L A. Sono d'accordo.

B E R L A N D A. Anche a titolo, personale, ma soprattutto come componente della Sottocommissione, desidero associarmi alle considerazioni del relatore. Stabilendo la competenza primaria, in materia, del Ministero del tesoro escluderemmo la possibilità che le valutazioni necessarie vengano compiute da funzionari esperti, quali quelli del Ministero del commercio con l'estero.

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. Per quanto riguarda il merito della questione trovo comprensibile che il Ministero del tesoro voglia tutelare quella che è la situazione della tesoreria per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla norma letta dall'onorevole relatore. A parte ciò, come ho già detto, la considerazione principale che mi spinge a sconsigliare eccessive modifiche al testo originario del provvedimento è quella che il meglio è nemico del bene; senza contare che da parte mia esiste un impegno col Ministro del tesoro a sostenere il testo da noi presentato.

C E R R E T I. Questo è un suo problema personale, anche se il suo atteggiamento rivela una lealtà che le fa onore.

T O L L O Y , *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevoli senatori, ripeto ancora una volta che la mia principale preoccupazione è quella di evitare che l'iter di un provvedimento tanto atteso da tutti gli operatori economici possa essere ritardato da eventuali dissensi tra Senato e Camera dei deputati.

V E R O N E S I . Per superare l'*impasse* si potrebbe adottare una formula che ponesse su un piano di parità i dicasteri del tesoro, del commercio con l'estero, degli affari esteri e del bilancio, sopprimendo ogni riferimento al concerto.

Infatti qui c'è un *primus inter pares*. Noi possiamo forse trovare una soluzione parlando di un decreto interministeriale, che abbia le firme congiunte. Con ciò non metteremmo in difficoltà il Ministro e nel medesimo tempo eviteremmo che il disegno di legge ci ritorni dalla Camera.

Noi ci preoccupiamo vivamente di quello che è stato detto dal Ministro. Quindi vorremmo che si trovasse possibilmente un'altra soluzione.

Z A N N I N I . L'onorevole Ministro ha lodevolmente manifestato le sue preoccupazioni; a me personalmente sembra giustificato che la determinazione sia affidata al Ministero del tesoro.

Il Ministero del commercio con l'estero potrebbe essere interessato a largheggiare, mentre un altro Ministero può essere molto più obiettivo nella valutazione del sinistro e del danno. Forse è questa una delle ragioni per le quali il Governo ha proposto quella formulazione.

B E R L A N D A . Visti i ripetuti inviti del Ministro, non insisto.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Do atto al ministro Tolloy della sua lealtà di fronte agli accordi presi in merito al disegno di legge in esame. Desidero però anche illuminare la Commissione sulla situazione.

Il Ministero del tesoro ha sempre ritenuto che la materia delle assicurazioni non

sia tanto una materia tecnica quanto una materia finanziaria, cioè una materia che ha attinenza con i grandi regolamenti sulle valute e sugli scambi.

Evidentemente, in questo disegno di legge si sono incontrate due concezioni diverse: una primaria competenza del Ministero del commercio con l'estero e una primaria competenza del Ministero del tesoro; cioè una valutazione che tenga conto dell'aspetto tecnico ed una valutazione che consideri l'aspetto finanziario e valutario. La formulazione proposta rappresenta un equilibrio tra le due concezioni, un equilibrio al quale i due Ministeri sono giunti dopo molte discussioni.

Io ringrazio il ministro Tolloy per aver rispettato gli accordi presi con tanta lealtà e, capisco, anche con suo disagio personale. E sono qui a pregarvi di non voler turbare l'equilibrio che con fatica è stato raggiunto.

Devo rilevare infatti che la scelta non sarebbe di poco conto; il mio Ministero la ritiene importantissima, con effetti a lunga portata sull'economia nazionale, dei quali il Ministero del tesoro ritiene di essere il regolatore naturale e dai quali, soprattutto, scaturiscono per esso obblighi irrinunciabili.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura di quello che dovrebbe essere il nuovo testo dell'articolo 26, nella formulazione proposta dalla Sottocommissione:

« Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonché la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge ».

Avverto che qualora tale formulazione non dovesse essere approvata voteremmo succes-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

50ª SEDUTA (15 dicembre 1966)

sivamente quella che nell'ex articolo 26 del testo governativo costituiva il primo comma.

B E R L A N D A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato teste lettura.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 26 nel testo governativo, di cui ho dato in precedenza lettura. Tale primo comma, come è noto, rappresenterà il nuovo testo dell'articolo 26, essendosi già deliberata nella seduta di ieri la soppressione degli altri due commi.

(*È approvato*).

Art. 27.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed e), all'articolo 3, all'articolo 7, all'articolo 11 ed all'articolo 14 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 1 e alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

(*È approvato*).

Art. 28.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato in tutti i diritti dell'assicurato nascenti dall'operazione garantita. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 4 e 6 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare

direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa dell'operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti in proporzione delle quote di rischio assunte dall'assicuratore e della quota rimasta a carico dell'assicurato.

B A N F I , *relatore*. Propongo il seguente emendamento: alla fine dell'articolo sostituire le parole « in proporzione delle quote di rischio assunte dall'assicuratore e della quota rimasta a carico dell'assicurato » con le altre: « secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anziché dello scoperto obbligatorio sull'intero credito ». Tale emendamento — sul quale il Governo si è per altro già dichiarato d'accordo — ha valore puramente esplicativo, in quanto mantenendosi il testo originario dell'articolo si potrebbe verificare, in ipotesi, il caso che, recuperato il 50 per cento della somma, l'istituto assicuratore incameri tutto in quanto la sua copertura raggiunge l'80 per cento della somma globale. Ora, evidentemente, è invece intenzione del Governo far sì che, man mano che vengono recuperate delle somme, esse siano divise tra istituto ed operatore nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento; e questo è bene precisarlo in modo che non nascano dubbi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 28 quale risulta con l'emendamento teste approvato.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assi-

curazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 31.

(È approvato).

Art. 30.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

(È approvato).

TITOLO V.

*Fondo autonomo
presso il Mediocredito centrale.*

Art. 31.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 18, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 29;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 28.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

(È approvato).

Art. 32.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 31 sovrintende lo stesso Co-

mitato di cui al precedente articolo 23 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(È approvato).

Art. 33.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 32, all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 35.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e II della presente legge, è fissato an-

nualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

(È approvato).

Art. 36.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 22 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 31, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(È approvato).

Art. 37.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

(È approvato).

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 39.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 11 e 14 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 23.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

(*È approvato*).

Art. 40.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per

l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(*È approvato*).

Art. 41.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 10 e 15, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(*È approvato*).

Art. 42.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, comunico che sono stati presentati due ordini del giorno, uno a firma del senatore Veronesi, l'altro a firma dei senatori Francavilla, Montagnani Marrelli e Cerreti.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Veronesi è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1843, considerata la necessità nell'attuale contesto economico di favorire e promuovere il mantenimento ed il rafforza-

mento delle nostre esportazioni, oltre che verso i mercati tradizionali, anche verso quelli nuovi, in via di sviluppo; visto che tale azione di incentivazione deve essere rivolta soprattutto nei confronti delle industrie minori che, attualmente, per vari motivi, preferiscono per lo più limitare il campo della propria attività al mercato interno; tenuto conto che il nuovo disegno di legge in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione mette a disposizione delle piccole e medie imprese importanti strumenti tradizionali che sino ad oggi erano loro in pratica preclusi;

impegna il Governo a rendere operante nel più breve tempo possibile tale nuova normativa, nella considerazione che solo l'applicazione delle agevolazioni in essa previste consentirà alle industrie minori italiane di sostenere con successo sui mercati esteri, nuovi e tradizionali, il sempre più difficile confronto con la concorrenza straniera ».

L'ordine del giorno presentato dal senatore Francavilla a nome del Gruppo comunista è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1843,

invita il Governo a volere, nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 24, dare priorità alle richieste dei piccoli e medi operatori economici tanto per l'esportazione di prodotti finiti quanto per l'esportazione di mano d'opera e di servizi per quelle imprese che hanno intrapreso o intraprenderanno lavori all'estero ».

Il Governo accetta i due ordini del giorno?

T O L L O Y, *Ministro del commercio con l'estero*. Accetto gli ordini del giorno. Mi sia consentito peraltro di far notare che il punto fondamentale della questione è la difficoltà che hanno le nostre piccole e medie industrie ad associarsi, per cui si rende difficilissima anche la possibilità di una sovvenzione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Veronesi, che il Governo accoglie e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Francavilla, accolto dal Governo, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

C E R R E T I. Noi consideriamo positiva questa legge, tenuto conto della polizza globale, di un indirizzo che comporta una scelta di direzione di determinati Paesi, con i quali gli scambi dell'Italia non sono ancora quelli che dovrebbero essere e che apre quindi nuove prospettive concrete; del fatto che essa ci permette di entrare sul piano competitivo superando un ritardo notevole per la garanzia agli operatori economici; e del fatto che, infine, si è tolta una fraseologia antiquata che c'era nel testo governativo. Ci rammarichiamo dei lunghi rinvii cui è andato incontro l'iter del provvedimento e che sono in fondo imputabili al Governo, non al Parlamento, perchè per la nostra Commissione il provvedimento avrebbe potuto essere approvato nella prima stesura con le modifiche opportune.

Durante la discussione si è anche visto come il problema della delega avesse destato molte perplessità in noi che, per ragioni di principio, non siamo disposti a concedere sempre una cambiale in bianco al Governo per le discussioni e i programmi che si riferiscono a tutti gli accordi e agli obblighi della CEE e che quindi sono al di fuori del Parlamento, senza che sulla base di leggi si possa approvare o disapprovare.

Ci dispiace sinceramente che il Governo non abbia trovato concordanza di posizioni su quella che era stata una base veramente seria di collaborazione tra maggioranza ed opposizione per portare avanti una legge con criteri moderni che rispondesse alle esigenze attuali. Io concludo non risolvendo le riserve e anche le posizioni divergenti che nel corso della discussione dei

vari articoli sono state espresse, ma con l'augurio che l'altro ramo del Parlamento ritenga di non dover approvare modifiche che non siano migliorative.

V E C E L L I O. Quando fu esaminato il disegno di legge in sede referente mi sono premurato di intervenire per mettere in rilievo l'importanza dell'apporto italiano all'estero. Altri parleranno sulle merci: io desidero ritornare per un momento sul tema del lavoro e del servizio.

Molte delle situazioni poste in evidenza nel corso del dibattito stamani sono già state vissute anche da chi vi parla fin dal 1947 con lavori iniziati all'estero in momenti non facili per tanti motivi e prima di tutto per difficoltà di crediti; e devo dire che fin da allora notavamo l'*handicap* in cui si trovavano gli operatori italiani rispetto agli operatori di altre nazioni. Alla classe degli operatori italiani non si può quindi non riconoscere che molte loro affermazioni all'estero hanno portato lustro alla Nazione. Ricordiamo i successi dei lavori sul Tago e sul Douro; e ricordiamo che proprio nei giorni scorsi è stata inaugurata una grande diga nel Sudan realizzata da tecnici e maestranze italiane. Recente è inoltre il complesso del Mantero, nell'America meridionale: gruppo edilizio ed industriale.

Tutto ciò sta a dimostrare la volontà, l'impegno e la genialità dei nostri operatori, che riescono spesso a vincere temibili concorrenze; ed agli stessi mi pare debba andare la viva riconoscenza della Nazione oltre al concreto aiuto che può venire loro dal presente provvedimento.

È anche da non dimenticare che proprio nei momenti per noi più difficili l'iniziativa, il lavoro, l'attività verso l'estero sono stati provvidenziali per sostenere la nostra economia e consentire l'attuale ripresa.

Ecco, quindi, che nel dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento desidero rivolgere un particolare pensiero a tutti coloro che nelle varie attribuzioni e responsabilità e nei vari compiti svolgono delle attività all'estero, auspicando inoltre che proprio dall'attuale Ministro del commercio

con l'estero tutte le occasioni vengano tenute presenti per promuovere contatti, conoscenze e rapporti tali da sviluppare sempre più le possibilità italiane, scegliendo per i vari compiti e missioni persone competenti e capaci nei vari rami e le particolari situazioni dei singoli paesi.

B E R L A N D A. Poichè siamo in sede di dichiarazioni di voto debbo dire che, rappresentando il testo del disegno di legge un compromesso, la mia opinione non può essere del tutto positiva. E, contrastando rispettosamente con l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, ricordo che il nostro compito deve essere quello di tutelare le attività economiche, oltre che di salvaguardare le prefissate competenze di tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato.

Io sono stato per otto anni assessore per l'industria della mia Regione. Ho partecipato ai lavori per l'attuazione della incentivazione dello sviluppo dell'insediamento industriale con un modesto concorso di interessi e di garanzie sussidiarie; e pensavo concretamente che non fosse di alcuna utilità la predominanza dei funzionari del tesoro nel promuovimento delle relazioni con l'estero. Non è un pensiero poco riguardoso. È la constatazione che la vita corre più dei nostri strumenti.

Accetto questa formula di compromesso, perchè è comunque un bene di fronte al peggio o al meno bene del passato. Auspico il meglio al più presto, perchè mentre noi arriviamo a questo traguardo, certi Paesi esteri stanno già andando oltre.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari